

DETERMINAZIONE 12 MAGGIO 2026 DSME 02/2026

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI DI SISTEMA E
MONITORAGGIO ENERGIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER
ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il 12 maggio 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 15 settembre 2022 (di seguito: decreto ministeriale 15 settembre 2022);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), approvato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas e prorogato agli anni 2025 e 2026 dalla deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2025, 532/2025/R/gas (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2026, 67/2026/R/gas (di seguito: deliberazione 67/2026/R/gas);
- la comunicazione dell'Autorità prot. 23868 del 30 marzo 2026;
- la comunicazione congiunta del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) e della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. GSE/P20260039735 del 30 aprile 2026 (prot. Autorità 32051 del 30 aprile 2026) (di seguito: comunicazione 30 aprile 2026);

- la comunicazione del GSE del 6 maggio 2026 (prot. Autorità 33502 del 7 maggio 2026) (di seguito: comunicazione 7 maggio 2026).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto ministeriale 15 settembre 2022 ha introdotto nuove misure di sostegno alla produzione di biometano immessa nella rete del gas naturale in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 199/21;
- l'articolo 12 del decreto ministeriale 15 settembre 2022 prevede, tra l'altro, che:
 - *“Gli importi riconosciuti dal GSE per l'erogazione della tariffa incentivante per il biometano immesso nella rete del gas naturale per usi nel settore trasporti, al netto delle entrate derivanti dalla vendita del biometano e dei ricavi derivanti dalla vendita delle garanzie di origine, sono posti a carico dei soggetti obbligati all'immissione in consumo di biocarburanti di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 2014, in proporzione alle rispettive quote d'obbligo, secondo modalità stabilite nell'ambito delle procedure applicative di cui al comma 2. Eventuali disequilibri transitori tra le somme riconosciute dal GSE ai fini dell'erogazione delle tariffe incentivanti previste dal presente decreto e dal decreto ministeriale 2 marzo 2018 e le somme dovute, al medesimo GSE, da parte dei soggetti di cui al primo periodo, sono posti a carico del gettito delle componenti tariffarie del gas naturale secondo modalità definite dall'ARERA” (cfr. comma 8);*
 - *“Gli importi riconosciuti dal GSE per l'erogazione della tariffa incentivante per il biometano immesso nella rete del gas naturale per altri usi di cui al presente decreto, al netto delle entrate derivanti dalla vendita del biometano e dei ricavi derivanti dalla vendita delle garanzie di origine, sono posti a carico del gettito della componente tariffaria «RE/REt» del gas naturale secondo modalità definite dall'ARERA” (cfr. comma 9).*

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 67/2026/R/gas, l'Autorità ha dato mandato al Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell'Autorità per la definizione delle modalità di rendicontazione a Cassa da parte del GSE degli importi di cui all'articolo 12, comma 9, del decreto ministeriale 15 settembre 2022, nonché degli eventuali disequilibri transitori di cui al comma 8 del medesimo articolo (di seguito: oneri biometano), ai fini della copertura mediante l'utilizzo del “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” di cui all'articolo 75 della RTDG (di seguito: conto RE/RET);
- con la comunicazione 30 aprile 2026, integrata dalla comunicazione 7 maggio 2026, la Cassa e il GSE hanno trasmesso proposta congiunta di procedura recante

la disciplina delle modalità operative e delle relative tempistiche di rendicontazione degli oneri biometano.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire le modalità di rendicontazione a Cassa da parte del GSE degli oneri biometano;
- definire le tempistiche di rendicontazione nonché di rimborso/versamento degli importi relativi agli oneri biometano tra GSE e Cassa;
- ai fini di quanto sopra, approvare la proposta di procedura di cui alla comunicazione 30 aprile 2026, come integrata dalla comunicazione 7 maggio 2026;
- prevedere che il rimborso/versamento degli oneri biometano sia a valere sul conto RE/RET.

DETERMINA

1. di approvare la procedura operativa riportata nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prevedere che il rimborso/versamento degli oneri biometano sia a valere sul conto RE/RET;
3. di trasmettere la presente determinazione alla Cassa e al GSE;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 12 maggio 2026

Il Direttore
Vincenzo Di Rienzo